COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

Titolo I	***DISPOSIZIONI GENERALI***
Titolo II	***UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***
Titolo III	***NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***
Titolo IV	***NORME DI TUTELA AMBIENTALE***
Titolo V	***SICUREZZA E DECORO DEGLI EDIFICI***
Titolo VI	***MESTIERI E ATTIVITÁ DI STRADA***
Titolo VII	***NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITÁ COMMERCIALI E GLI ESERCIZI PUBBLICI***
Titolo VIII	***TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA***
Titolo IX	***TENUTA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI***
Titolo X	***APPLICAZIONE DELLE SANZIONI***
Titolo XI	***NORME TRANSITORIE E PENALI***

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di prevenire ed eliminare situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la convivenza civile, il decoro ambientale, la convivenza uomo-animale, la pubblica quiete, il riposo e le occupazioni delle persone, nonché di garantire la più ampia fruibilità dello spazio pubblico e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche ,nonché in quelle private, private ad uso pubblico e in tutte le aree Urbane oggetto di misure a tutela del decoro, ove consentito dalla legge e per la tutela di diritti e libertà costituzionalmente garantiti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 – Definizioni

Per **Sicurezza Integrata** si intende l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nelle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

Per **Sicurezza Urbana** si intendeilbene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione (urbanistica, sociale e culturale), e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Articolo 3 - patti per l'attuazione della sicurezza urbana

1. ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 48/2017, così come modificata dalla successiva legge n. 132/2018 con appositi patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana

2. i Patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono prioritariamente i seguenti obiettivi:

   a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi ed interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado. Obiettivi da raggiungersi anche attraverso la installazione e/o il potenziamento di sistemi di video – sorveglianza ed il coinvolgimento, mediante appositi accordi, delle associazioni di volontari per il raggiungimento di finalità quali la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini;

   b) promozione della legalità, anche attraverso mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita quale l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

   c) promozione del rispetto del decoro umano, anche valorizzando forme di collaborazione inter istituzionale tra le Amministrazioni competenti, con finalità di individuazione di aree urbane sensibili, su cui insistono plessi scolastici, sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi.

d) turistici, presidi sanitari , aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati , pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela;

e) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti finalizzati alla eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti e associazioni operanti nel privato sociale;

3. al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al presente articolo possono riguardare anche progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno 10 impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati e all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti, per la messa in opera a carico di privati, di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo, con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati;

Articolo4 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) occupazione di aree e spazi pubblici;
b) sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
c) esercizio di mestieri ed altre attività economiche negli spazi pubblici;
d) tutela della quiete pubblica e privata;
e) tenuta, protezione e tutela degli animali;

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 5 – ambiti di intervento

1. Ai fini del presente Regolamento è considerato spazio pubblico tutto quanto è soggetto al libero e generalizzato uso da parte della collettività, ed in particolare:

   a) il suolo pubblico, ovvero privato ad uso pubblico, nonché le vie e gli ambiti privati aperti al pubblico passaggio, le aree di proprietà privata non recintate, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'espletamento dei servizi di igiene urbana e dal Regolamento Edilizio;
   b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
   c) le acque interne;
   d) i monumenti e le fontane monumentali;
   e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

2. Per fruizione dello spazio pubblico si intende il libero e generalizzato uso del medesimo da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dello spazio pubblico non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione dello spazio pubblico si intende l'uso particolare che di esso venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
   L'utilizzazione del suolo pubblico e degli altri beni indicati alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 6 - Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:
   a) in via principale, al Corpo di Polizia Municipale di Latina;
   b) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze di Polizia;
   c) a dipendenti delle Unità Sanitarie Locali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, ovvero di altri enti, preposti alla vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e delle funzioni loro attribuite dalla legge;
   d) a dipendenti comunali, con provvedimento del Sindaco;
   e) allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente.
2. Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
3. All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle conseguenti sanzioni si procede secondo le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche. E' possibile procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

TITOLO II
UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 7 - Fruizione degli spazi pubblici

1 Deve essere consentita la libera fruizione dello spazio pubblico, come definito nell' art. 5 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con tale finalità.

3. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso nel rispetto del codice della strada, ed in armonia con quanto previsto dall' art. 31 comma 1 della Convenzione dei diritti dei bambini approvata dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, si favoriscono i giochi delle bambine e dei bambini al fine di garantire al fanciullo " *il diritto al riposo e al tempo libero…….al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età".* Nell'espletamento delle dette attività è fatto divieto di arrecare pericolo a cose o persone. La Polizia Municipale può intervenire ed impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche o private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione.

Articolo 8 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della Città e per garantire la libera fruizione dello spazio pubblico, è vietato:
   a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in materia;
   b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, edifici privati visibili dalla pubblica via;
   c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di

traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti, destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
f) praticare qualsiasi tipo di attività che comporti pericolo per sé stessi e per gli altri;
g) percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e di quelli guidati da persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini, da parte di chi abbia superato il limite di età previsto per il gioco medesimo;
i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
m) bivaccare in modo molesto, sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, nei parchi, recando intralcio e disturbo, non permettendo la libera fruizione degli arredi urbani, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi e dei portici;
n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
p) ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
q) sostare su tutti gli spazi pubblici, fuori dalle aree appositamente attrezzate, con camper, roulotte, tende o altri mezzi simili,con lo scopo di campeggiare anche temporaneamente; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate. Gli agenti accertatori contestata l'infrazione ed impartito l'ordine di liberare l'area occupata, potranno in caso di inottemperanza procedere allo sgombero coattivo;
r) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
s) contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento in modo da offendere la pubblica decenza, da limitare la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici e da arrecare pregiudizio alla civile convivenza dei residenti;
t) soffermarsi manifestando l'intenzione di prostituirsi con atteggiamenti e modalità tali da offendere la pubblica decenza, da arrecare pregiudizio alla civile convivenza dei residenti, da limitare la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici, compromettendone la vivibilità;
u) chiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano su strada l'attività di meretricio o che, comunque, manifestino l'intenzione di prostituirsi, e se alla guida di veicoli, effettuare fermate, anche di breve durata, accostarsi al margine della strada, eseguendo manovre pericolose o di intralcio alla circolazione;
v) compiere atti sessuali su spazi del territorio comunale aperti o visibili al pubblico;
w) affiggere su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione, lanciare sul suolo pubblico o collocare sui veicoli in sosta etichette adesive volantini o altri mezzi pubblicitari; il beneficiario del messaggio pubblicitario è obbligato in solido con il responsabile della violazione;
x) È vietato l'utilizzo di bevande alcoliche su piazze o pubbliche vie da parte di gruppi di persone i quali con schiamazzi o atteggiamenti non consoni ledano la quiete pubblica ed il pubblico decoro;
y) È vietato effettuare attività di lavavetri o similare presso gli incroci semaforici tale da creare intralcio all' ordinato svolgimento del traffico veicolare;
z) Porre in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle aree interne ed esterne delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano extraurbano e delle relative pertinenze o che determinino la occupazione di presidi sanitari, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), b), c), o), p) q), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 500,00.**

3.Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera d), e), g), n), r), s) t), u), v), x) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00.**

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera f), h), i), l), w), y) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 166,66.**

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera m), z) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00.**

Articolo 8 bis - Individuazione di aree Urbane oggetto di misure a tutela del decoro:

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.9 comma 3 del DL 14/2017, convertito con modificazioni in Legge n°48/2017, questa amministrazione vuole tutelare il patrimonio sociale e culturale della città mantenendone il decoro . Al fine quindi dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano stesso e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, vengono indicate le aree sottopo- ste al controllo e la repressione dei comportamenti vietati così come previsto dall'art.8 del presente regola- mento:

1) AREA DEL CENTRO STORICO :

(Area compresa nelle seguenti vie : Via Neghelli, Via Lago Ascianghi, Via C.Battisti, Via Don Morosini, Corso Repubblica, Piazza Santa Maria Goretti, Via Verdi) su cui insistono siti universitari, complessi monumen- tali, istituti e luoghi di culto, aree adibite a verde pubblico, aree destinate al mercato.

2) PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA MARIA GORETTI"

Via Reni e comunque entro 300m dagli ingressi, dai parcheggi e loro pertinenze; Via Napoleone Bonaparte nella zona antistante l'entrata del Pronto Soccorso

3) PARCHI E GIARDINI

1) Area che insiste nella zona fronte Curia Vescovile (Via Terracina , Via Sezze , Via Pontinia)

2) Area che insiste in Piazzale A.De Gasperi compresa tra Via Ezio e Via Virgilio

4) AREA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO

(Area cd. "Quartiere Nicolosi" compresa nelle seguenti vie : Via Marchiafava, Via F.Corridoni, Via G.B.Grassi, Via Pasubio, P.le Gorizia, Via E.Filiberto)

Aree dove sono presenti istituti scolastici, luoghi di culto , aree culturali, aree di interesse storico, aree verdi frequentate da minorenni.

5) QUARTIERE R6

Area compresa in Via Isonzo

Area dove sono presenti Circoli culturali, luoghi di culto , centri commerciali e luoghi di aggregazione.

Articolo 9 - Ordine di allontanamento

1. Per la fattispecie di cui alle lettere m) e z) del precedente articolo 8 in combinato con l'articolo 8 bis , contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui al successivo comma, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. L'Ordine di allontanamento di cui sopra, è rivolto per iscritto dall'Organo accertatore. In esso sono riportate le motivazioni per le quali è stato adottato. La validità del medesimo è fissata in 48 ore dall'accertamento del fatto, scadute le quali verrà applicato il doppio della sanzione precedentemente comminata. Nei casi di reiterazione delle condotte illecite è fatto obbligo per l'Organo accertatore di trasmettere ogni notizia utile al Questore ai fini della emanazione degli eventuali provvedimenti di competenza (divieto di accesso ai luoghi per un periodo non superiore a 12 mesi – individuazione delle modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto).

Articolo 10 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

   a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; l'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
   b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
   c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
   d) innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, ovvero determinando ristagni di acqua, anche a mezzo scarico di condizionatori che difettano di manutenzione;
   e) scuotere dai balconi o dalle finestre tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 166,66.**

3. Il Sindaco, con propria Ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

TITOLO III
NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Salvo quanto stabilito da norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o su spazi esterni ai locali, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. È fatto obbligo per chiunque imbratti lo spazio pubblico per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, di provvedere alla pulizia del sito.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali che si affacciano sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale ad esso si accede, collaborando con il Comune.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possano essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.

10. I proprietari di aree private, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in appositi sacchi e depositati in conformità alle prescrizioni dettate dal Regolamento sull'espletamento dei servizi di igiene urbana e dai provvedimenti emessi dalle Autorità competenti.

12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 500,00 .**

Articolo 12 - Conferimento dei rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro dello spazio pubblico, è fatto obbligo di depositare i rifiuti domestici all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti comunali.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00.**

Articolo 13 – Tutela del verde pubblico

1. Nelle zone boschive, nelle aree protette, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
   a) danneggiare e asportare la vegetazione;
   b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
   c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
   d) abbandonare rifiuti;
   e) calpestare le aiuole;
   f) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
   g) non attenersi alle disposizioni emanate dal competente ufficio del Comune per disciplinare l'utilizzo delle aree verdi, dei parchi e dei giardini pubblici;
   h) non attenersi alle disposizioni emanate dagli organismi gestori per disciplinare l'utilizzo nelle aree protette, nei parchi e nei giardini pubblici;

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00.**

Articolo 14 - Attività consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può essere svolta, se autorizzata in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di riferimento:

    a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclo carrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
    b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
    c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.

2. Nessuna delle attività di cui al comma 1, può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.

4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1, non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

6. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

7. Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione comunale;

8. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo il tramonto, salvo diversa indicazione prevista nella singola autorizzazione;
9. L'Ente può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 166,66**

Articolo 15 - Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari dei fondi situati a lato od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sui quali sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione che possa recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

3. I proprietari di aree verdi hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e di provvedere al taglio dell'erba e alla loro pulizia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa pecuniaria di **€ 500,00.**

TITOLO IV

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 16 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso, ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa pecuniaria di **€ 500,00.**

Articolo 17 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa pecuniaria di **€ 166,66.**

Articolo 18 - Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2. È vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa pecuniaria di **€ 166,66.**

Articolo 19 - Accensioni di fuochi

1. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.

2. È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. **57 TULPS**. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi, se non convogliati in appositi camini aventi le caratteristiche stabilite dal vigente Regolamento edilizio, in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. In occasione del 5 e 6 gennaio nel rispetto delle previsioni del presente regolamento e della normativa

vigente in materia è consentita la accensione di fuochi tipici della festività della befana, previo ottenimento di idonea autorizzazione amministrativa.

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché collocati a distanza non inferiore a 10 metri dalle abitazioni altrui.

5. La accensione di fuochi d'artificio di cui alle categorie 1 e 2 della tabella prevista dal D. Lgs. 198/2011 è consentita ove rispettata ogni prescrizione di legge. La accensione di fuochi d' artificio di cui alle categorie 3 e 4 della richiamata tabella è possibile esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia di distanze dai centri abitati e sulla sicurezza delle persone e previo ottenimento di idonea autorizzazione amministrativa.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 300,00.**

Articolo 20 – Decorazioni ed addobbi e luminosi

1. Fatto salvo quanto disposto dal vigente T.U.L.P.S. la collocazione di decorazioni ed addobbi luminosi negli spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 comma 1 del Regolamento, deve essere comunicata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'allestimento, cui, comunque, non si potrà procedere prima di aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

2. È consentita la collocazione di elementi decorativi privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

3. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali o dei rispettivi proprietari, a condizione che:

   a) gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

   b) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che hanno allestito gli impianti o ne hanno commissionato la collocazione.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 21 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, previo consenso della proprietà e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

a) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano o ne hanno commissionato il montaggio.

TITOLO V
SICUREZZA E DECORO DEGLI EDIFICI

Articolo 22 - Manutenzione degli edifici e delle aree di loro pertinenza.

1. I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2. Essi sono, inoltre, responsabili:
   a) della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
   b) della manutenzione delle gronde, dei cornicioni, degli sporti e dei davanzali dell'edificio e in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana;
   c) della pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da luoghi pubblici o di pubblico passaggio.

3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici di esporre, nell'androne dello stabile, cartello recante l'indicazione del nominativo e dei recapiti dell'amministratore ovvero, qualora l'amministratore non sia stato nominato, del condomino che cura assolve alle relative funzioni.

5. Nel caso di pericoli derivanti dall'edificio l'amministratore, ovvero, qualora non questi non intervenga o non sia stato nominato, è tenuto a segnalare tempestivamente, con transennamenti o altri mezzi idonei opportunamente disposti, l'area interessata, precludendola al transito.

6. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 500,00 ,** ilpunto 4 è punito con la sanzione di **€ 166,66.**

Articolo 23 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
   a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
   b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 300,00.**

Articolo 24 - Depositi di combustibili per impianti di uso domestico

1. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione delle Autorità competenti.

3. Nelle case di civile abitazione non possono essere detenuti combustibili di qualunque genere in quantità superiori a 100 kg, che non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie; è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

4. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

5. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

6. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

7. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

8. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 500,00.**

Articolo 25 - Svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 500,00.**

Articolo 26 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori di edifici, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 27 – Imbrattamento, deturpamento o danneggiamento degli immobili di proprietà pubblica o privata e degli elementi di arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, strutture ed elementi di arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incideresui muri esterni, ivi comprese le recinzioni esterne sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, compiere atti di vandalismo su qualsiasi elemento di arredo urbano sulla segnaletica o su qualsiasi altro strumento posizionato a tutela degli utenti della strada (dissuasori di velocità autovelox etc.);

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere comprese le pensiline degli autobus;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 500,00.**

Articolo 28 – Immobili in stato di abbandono

1. È fatto obbligo ai proprietari di edifici in costruzione, di immobili, sia pubblici che privati, disabitati ed in stato di abbandono, di siti industriali dismessi, ubicati nel territorio comunale, ovvero ai soggetti cui, in caso di beni assoggettati a procedure concorsuali, ne è affidata l'amministrazione o la custodia, di curare con la diligenza del "buon padre di famiglia" la tenuta degli edifici di cui trattasi, ponendo in essere adeguate misure per prevenire occupazioni abusive degli stessi, per la loro "messa in sicurezza" e per il loro mantenimento in condizioni che non ledano il decoro urbano.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado in cui versano gli immobili di cui al comma 1, ovvero quando il loro utilizzo si riveli in palese contrasto con le fondamentali norme di igiene degli abitati determinando situazioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubbliche, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 500,00.**

TITOLO VI
MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 29 - Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dei mestieri di strada, ove previste dalla normativa di riferimento dell'attività per la quale sono richieste, è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti dell'Ente, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 30 - Attività di servizio

1. Le piccole attività di servizio esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi, sono consentite nel rispetto delle norme vigenti. Non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
   a) in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
   b) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
   c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle ordinanze emanate in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare l'intralcio alla viabilità determinato da attività quali, ad esempio, quella di lavavetri.

2. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con Ordinanza del Sindaco.

3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

4. Sono espressamente vietate ai sensi delle norme vigenti le attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada. In questo caso le sanzioni previste per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento concorrono a quelle specificatamente contenute nel Codice della strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 31 - Commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante. Il Commercio itinerante fatto salvo quanto stabilito nel relativo Regolamento comunale, potrà essere svolto:

a) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.

2. Tale attività non può avere luogo nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con Ordinanza del Sindaco.

3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tale attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

4. A tutela della igiene dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti; le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.

5. Ove il Commercio si voglia svolgere in una postazione fissa vi è la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione Comunale. Con provvedimento dell'Ente potranno essere individuate aree da destinare all'attività di vendita con strutture aventi carattere occupazione di suolo pubblico.

Si applicano per le violazioni al presente articolo le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia e in mancanza di previsioni , la sanzione amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 32 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non di mercato, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o concessione di posteggio. secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali vigenti in materia.

2. La vendita al dettaglio di prodotti stagionali su area pubblica o equiparata quali cocomeri, meloni, ortaggi, frutti di stagione e caldarroste è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e/o della concessione di posteggio secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali vigenti in materia.

3. Si applicano per le violazioni al presente articolo le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti in materia e in mancanza di previsioni, la sanzione amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 33 – Vendita di prodotti del proprio ingegno

1. È consentita la vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:

a) disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
b) monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;

c) scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta l'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.

4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.

5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o realizzate in serie.

6. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sulla altrui credulità o pregiudizi come indovini, cartomanti, chiromanti, maghi, esorcisti, e ciarlatani.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 300,00.**

Articolo 34 - Attività economiche non professionali

1. Nell'ambito di manifestazioni tradizionali e di mercatini tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.

2. Non sono soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività occasionali di vendita di oggetti di modico valore, così come definito con provvedimento della Giunta Comunale, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.

3. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle normative di riferimento, ovvero in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato e contributiva.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 35 - Artisti di strada

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per artisti di strada coloro che in spazi aperti al pubblico eseguono esibizioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, quali giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o simili.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;

b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi senza far ricorso all'utilizzo di strumenti di amplificazione.

4. Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.

5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, da quelle sopra descritte gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

6. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

7. Al fine di valorizzare tali attività potrà essere istituito un Albo cittadino degli artisti di strada.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

TITOLO VII
NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 36 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

   a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;

b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta di contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 300,00.**

Articolo 37 - Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce, deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida per gli orari in essa indicati, con l'obbligo, al termine, di rimuovere le strutture e le merci.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 300,00.**

Articolo 38 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 39 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 40 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

2. Si applicano per le violazioni al presente articolo le sanzioni amministrative previste dalD.Lgs. 114/98.

Articolo 41 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenere a disposizione dei frequentatori.

TITOLO VIII
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 42 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. È comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività espletate esclusivamente attraverso le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

5. L'Ente promuove il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie: 0.00-9.00; 13.00-15.00; 22.00-24.00.

Articolo 43 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e simili, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 14.00 e dalle ore 16 alle 20.00 dei giorni feriali nel periodo estivo. Dal 1 ottobre al 31 maggio saranno osservati i seguenti orari 7.00 – 14.00 - 15.00 – 20.00

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nelle operazioni di carico/scarico delle merci e , in genere, nella movimentazione di materiali e cose, e fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di in materia di inquinamento acustico.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 300,00.**

Articolo 44 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa, di legge e regolamentare, vigente in materia inquinamento acustico, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 23,00 e le ore 7.00
   Il Sindaco, con provvedimento emesso su richiesta o previo parere conforme dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può disporre che tale divieto venga esteso ad una più ampia fascia oraria, quando ciò sia ritenuto necessario per il soddisfacimento dell'interesse pubblico in relazione alla natura dell'attività, alle caratteristiche del luogo, alla destinazione urbanistica
   L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 23,00 e le ore 7,00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 300,00.**

Articolo 45 – Esercizi pubblici

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, i responsabili dei circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 300,00.**

Art. 46 - Disciplina degli orari

1. Quando ricorrano particolari motivi di tutela della quiete pubblica e salvaguardia del decoro ambientale, il Sindaco, con propria ordinanza, può modificare ed, eventualmente, ridurre gli orari stabiliti dagli articoli precedenti per lo svolgimento delle attività in essi indicate, anche in relazione a particolari zone del territorio o categorie merceologiche.

2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale, ferme restando le valutazioni di ordine generale poste a fondamento degli stessi, può sottoscrivere, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, accordi con i titolari delle attività interessate che prevedano l'assunzione da parte loro di precisi impegni finalizzati a:

   a) realizzare misure finalizzate ad evitare lo stazionamento degli avventori nello spazio pubblico posto nelle immediate adiacenze dei rispettivi locali, che possa determinare disturbo ai residenti o allo svolgimento delle attività contigue, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, adeguatamente formato;

b) far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente per il Lazio monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe;
c) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, prodotti dall'attività, con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 47 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare prima delle ore 7,00 e dopo le ore 23,00 apparecchiature di esclusivo uso domestico che producano rumore o vibrazioni.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 48 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9,00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 49 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile e, comunque, il segnale emesso non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. Nel caso si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creino disagio alla collettività, ne viene disposta la rimozione ed il trasporto presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentire la disattivazione dell'allarme. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto di cui al presente comma è tenuto ad esporre nell'androne dello stabile, in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme, ovvero a comunicare tali dati all'amministratore del condominio, purché questi assicuri continua reperibilità.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 50 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri " per allontanare i volatili

1. L'impiego dei dispositivi, per l'allontanamento dei volatili o degli stormi dai terreni coltivati denominati "cannoncini spaventapasseri", è consentito dalle ore 07,00 dalle ore 22,00 purché azionati con un intervallo non inferiore a 10 minuti e non vi siano abitazioni a una distanza inferiore ai 200 metri dal confine più vicino del terreno in cui vengono utilizzati.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 166,66.**

Articolo 51 - Sanzione accessoria
In caso di reiterazione delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo si dovrà procedere al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca degli impianti, delle attrezzature e delle cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti.

TITOLO IX
TENUTA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 52 - Custodia e tutela degli animali

1. In tutto il territorio comunale, è vietato:

   a) utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie;
   b) condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta con qualsiasi veicolo;

2. In ogni luogo e circostanza è vietato:

   a) molestare gli animali domestici, anche randagi, provocare loro danno sofferenza;
   b) abbandonare animali domestici.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 500,00.**

Articolo 53 - Tenuta e custodia di animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

   a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
   b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art.1;
   c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
   d) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

2. Con apposito provvedimento Amministrativo saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 500,00.**

Articolo 54 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 500,00.**

Articolo 55 - Animali da reddito o autoconsumo

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di polizia veterinaria e di prodotti alimentari, è vietato detenere, all'interno del centro abitato, o, comunque, in recinti, ricoveri o strutture situati ad una distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni, bovini, equini, suini ed animali da cortile destinati alla alimentazione umana, o dai quali si ricavino prodotti con la stessa destinazione.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 500,00.**

Articolo 56 - Mantenimento dei cani di proprietà

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di collocare sugli stessi il microchip. Il proprietario del cane deve inoltre provvedere anche alla registrazione del cane alla anagrafe canina.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se adottata ogni misura dalla legge prevista tale da garantire la sicurezza dei terzi.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. I padroni devono essere in possesso di idonea cuccia in modo da garantire agli animali riparo in condizioni metereologiche avverse.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. L' inottemperanza al presente comma è punita con una sanzione amministrativa pari a **€ 166,66.**

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico

8. È fatto divieto ai padroni di introdurre cani in esercizi pubblici ad eccezione di quelli a loro destinati (negozi per animai etc.). Di tale divieto ne deve essere fatta espressa menzione a mezzo apposito cartello affisso nella parte esterna del locale. Tale fattispecie è punita con la sanzione amministrativa di **€ 166,66.**

9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

10. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ad eccezione di quelle previste dai commi 6 ed 8, è soggetto alla sanzione Amministrativa di **€ 500,00**

Articolo 57 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 58 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria Ordinanza può, ove consentito dalla legge in relazione alla particolare tipologia di animale, disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. Il Sindaco si avvale del Servizio Veterinario per monitorare e controllare numericamente, mediante sterilizzazione i gatti delle colonie feline.

3. Le/i gattaie/i sono obbligate/i a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti vengono alimentati . Comportamenti non conformi alle previsioni del presente comma sono puniti con una sanzione amministrativa pari ad **€ 166,66.**

TITOLO X
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 59 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dallo stesso conformemente a quanto previsto dall' art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 combinato disposto con l' art. 16 della l. 689/81, così come modificato dall' art. 6 bis della l. 125/08, nonché dalla Deliberazione di G.M. n 658 del 29.12.2012.

2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3. L'utilizzo dello spazio pubblico con modalità o finalità diverse da quelle per le quali sono state rilasciate le relative concessioni o autorizzazioni ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, comporta la sospensione o, in considerazione della gravità dell'inosservanza e del pregiudizio per la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, fruibilità dello spazio pubblico, la qualità della vita e dell'ambiente e, comunque, in caso di reiterazione, la revoca della concessione o della autorizzazione.

4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

5. Alla violazione delle norme del presente Regolamento consegue a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi. A tale scopo l'Agente accertatore, contestualmente alla contestazione della violazione, ne intimerà l'immediata esecuzione al soggetto obbligato, eventualmente assegnando, quando le circostanze lo consentano, un termine comunque non superiore a 48 ore. In caso di inottemperanza, fatta salva l'eventuale applicazione da parte della A.G. delle sanzioni penali ove ricorrano i presupposti della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

TITOLO XI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60 – Stemma comunale

1. È vietato usare lo Stemma civico, approvato con Deliberazione nr. 59 adottata dal Consiglio Comunale di Latina il 2.10.1950, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

Articolo 61 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione podestarile nr. 22 del 9.12.1932 e il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 31 del 20.06.2013.

Articolo 62 – Ordinanze del Sindaco

1. Ai sensi e per le finalità di cui alla legge n. 48 del 18 aprile 2017, così come modificata dalla legge n. 132\2018, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può emanare apposite Ordinanze in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. Particolare attenzione viene riposta alle esigenze della tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con possibilità di interventi ordinatori in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le medesime ragioni di cui al comma precedente, in particolari zone del territorio interessate da specifici eventi che comportino notevole afflusso di utenti, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, il Sindaco può emanare Ordinanze con limitazioni in materia di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. Le ordinanze di cui al presente comma non possono avere una durata superiore a trenta giorni. L'inosservanza delle dette ordinanze è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro che verrà comminata nel rispetto dei criteri di cui all' art 16 della legge n. 689\81, o della specifica misura sanzionatoria che verrà eventualmente prevista di volta in volta nelle dette Ordinanze del Sindaco.

Articolo 63 - Norma finale

1. Ove le sanzioni previste dal presente regolamento dovessero risultare difformi rispetto a quelle previste da atti normativi emanati per la regolamentazione di specifici ambiti di intervento, si applicheranno queste ultime in virtù del " criterio di specialità"

2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere in esso recepite in modo automatico.